

STATUTO FONDAZIONE ReMade

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (*Denominazione. Sede*)

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seg. del codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, “**Codice del terzo settore**”), la “**Fondazione ReMade - Impresa Sociale Ente del Terzo Settore**” o più brevemente “**Fondazione ReMade I.S.**”.
2. La Fondazione risulta dalla trasformazione (in seguito, la “**Trasformazione**”) dell’associazione “Remade in Italy”, (in seguito, l’“**Associazione Remade in Italy**”) con delibera dell’assemblea del [●] (in seguito, la “**Delibera di Trasformazione**”).
3. La Fondazione ha sede in Milano.
4. Possono essere aperti uffici di rappresentanza o amministrativi e delegazioni sia in Italia, sia all’estero.

Art. 2 (*Durata*)

1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II Scopo e oggetto

Art. 3 (*Scopo e oggetto*)

1. La Fondazione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118, comma 4, della Costituzione e in applicazione delle disposizioni del d. lgs n. 112/2017 nonché, in quanto compatibili, di quelle del Codice del terzo settore, persegue senza scopo di lucro

finalità civiche e di utilità sociale volte a promuovere la conoscenza e l'utilizzo, nell'ambito e in funzione di impulso all'economia circolare, sia di materiali e prodotti ambientalmente sostenibili e realizzati in materiale riciclato, sia di materiali e prodotti realizzati con il riuso di altri materiali e (o) prodotti (beni eco-sostenibili).

2. A tal fine la Fondazione in via stabile e principale, attraverso la produzione o lo scambio di beni o servizi, esercita le seguenti attività di interesse generale rientranti in particolare nell'art. 2, lett. e) del d. lgs n. 112/2017 e indirizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali:

- a) dà impulso e partecipa ad attività volte alla diffusione della conoscenza, alla promozione e allo sviluppo di beni eco-sostenibili prodotti da imprese italiane;
- b) promuove attività culturali, scientifiche e tecniche delle imprese produttrici dei beni eco-sostenibili finalizzate alla promozione e allo sviluppo di materiali, di prodotti o di processi produttivi evoluti sul piano della tutela ambientale, anche rilasciando certificazioni di qualità che attestino il rispetto di specifici protocolli di produzione volti ad assicurare, tra l'altro, la compatibilità dei beni eco-sostenibili con l'esigenza di tutela della salute umana e di salvaguardia del territorio e della natura;
- c) individua e valorizza, anche tra quelli esistenti, segni distintivi e marchi, anche di certificazione, da utilizzare per contraddistinguere beni eco-sostenibili innovativi, anche sotto il profilo del design;
- d) compie attività di divulgazione e informazione, anche rivolte ai consumatori, destinate a favorire l'impiego di beni eco-sostenibili;
- e) promuove la conoscenza presso le istituzioni pubbliche, gli operatori economici e l'opinione pubblica dei temi connessi alla produzione e all'impiego di beni eco-sostenibili, attraverso l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, incontri, manifestazioni, corsi, campagne di informazione e la pubblicazione di libri, riviste, esclusi i giornali quotidiani, saggi e altri materiali e opere a stampa o multimediali, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, compreso internet;
- f) promuove network internazionali per diffondere la produzione di beni eco-sostenibili valorizzando processi, prodotti, prassi distributive e di comunicazione delle imprese italiane.

3. La Fondazione favorisce e promuove lo sviluppo di sinergie e collaborazioni con persone ed enti, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità attraverso, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) la partecipazione ad associazioni, enti, organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe o attinenti oppure che svolgono attività connesse o strumentali a quelle della Fondazione, sviluppando la rete di relazioni nazionali e internazionali della Fondazione;
 - b) la partecipazione in società strumentali e di servizi, anche appositamente costituite, nell'ambito degli scopi e delle attività principali e secondarie della Fondazione, se opportuno per la loro migliore realizzazione;
 - c) la costituzione di gruppi di lavoro nei diversi ambiti operativi (quali la produzione di materiali e di beni, la distribuzione commerciale, i consumatori) per l'analisi e l'approfondimento di temi e argomenti connessi al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - d) la collaborazione e lo scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private, anche attraverso l'istituzione di borse di studio o forme di contributi e sovvenzioni agli studi su argomenti di interesse della Fondazione;
 - e) la realizzazione di piani di comunicazione in merito alla protezione dell'ambiente e alla qualità e sicurezza dei beni eco-sostenibili, compresa la valorizzazione della filiera italiana.
4. La Fondazione, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma 3, del d. lgs n. 112/2017, può esercitare direttamente o indirettamente attività secondarie e strumentali rispetto alle attività indicate nei precedenti commi.
5. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore.
6. La Fondazione può altresì svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate e compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione del suo oggetto.

TITOLO III

Patrimonio e gestione

Art. 4

(Patrimonio. Responsabilità)

1. Il patrimonio della Fondazione non può essere inferiore a 100.000 (centomila) euro.
2. Quando risulti che il patrimonio è diminuito di oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 il Presidente o il Comitato esecutivo, o nel caso di loro inerzia, l'Organo di controllo deve senza indugio sottoporre al Consiglio generale o all'unico Fondatore gli opportuni provvedimenti per la ricostituzione del patrimonio almeno al valore minimo indicato nel comma 1 oppure per la trasformazione, la fusione o la messa in liquidazione della Fondazione.
3. Per le obbligazioni della Fondazione risponde esclusivamente quest'ultima con il suo patrimonio.
4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - a) il Fondo di trasformazione, nel quale è confluito il netto patrimoniale dell'Associazione Remade in Italy risultante dalla Delibera di Trasformazione;
 - b) il Fondo Fondatori, nel quale confluiscono i contributi versati dai Fondatori anche successivi ai sensi dell'art. 11, comma 1;
 - c) il Fondo avanzi, nel quale confluiscono gli eventuali utili e avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio nonché gli altri contributi specificamente destinati al patrimonio della Fondazione dai Sostenitori, dai Promotori o da terzi.I fondi a), b) e c) sono iscritti distintamente nel bilancio sotto la voce Fondo patrimoniale, che ne indica l'ammontare complessivo.
5. Possono essere istituiti fondi o riserve di bilancio ai sensi dell'art. 6, comma 4.

Art. 5

(Entrate di gestione)

1. Le entrate di gestione sono costituite:
 - a) dai contributi in conto esercizio versati dai Fondatori, anche successivi, e dai Sostenitori indicati nell'art. 9 secondo quanto previsto nel presente statuto;
 - b) dai proventi dell'attività della Fondazione;

- c) da eventuali contributi, pubblici o privati, che non siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio;
 - d) dalle rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - e) da ogni altro ricavo della Fondazione.
2. Ferme le destinazioni obbligatorie previste dalla legge, gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati a incremento del patrimonio della Fondazione ai sensi del precedente art. 4, commi 4, lett. c) e 5, e del successivo art. 6.

Art. 6

(Esercizio sociale. Bilancio d'esercizio. Avanzi di gestione. Bilancio sociale)

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio generale è convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative all'attività della Fondazione il Consiglio generale può essere convocato entro centottanta giorni; le esigenze sono indicate nella nota integrativa.
3. Ai sensi dell'art. 9 del d. lgs n. 112/2017 il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'art. 2423 e seg. c.c. Al ricorrere delle condizioni previste nell'art. 2435-*bis* c.c. oppure nell'art. 2435-*ter* c.c. la redazione può avvenire rispettivamente in forma abbreviata o nella forma semplificata prevista per le c.d. micro-imprese.
4. Gli eventuali utili o avanzi della gestione possono, con deliberazione del Consiglio generale o decisione dell'unico Fondatore, alimentare specifiche riserve o fondi di bilancio nel rispetto di quanto disposto nell'art. 7, essere riportati a nuovo per una loro eventuale utilizzazione nell'esercizio successivo o essere destinati a incrementare il Fondo patrimoniale della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lett. c).
5. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio è approvato il bilancio sociale della Fondazione anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 7

(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

1. È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Fondazione, sia in caso di sua estinzione e messa in liquidazione.

2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili.
3. È vietata anche la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs n. 112/2017 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del Codice del terzo settore.

Art. 8

(Scritture contabili e libri)

1. La Fondazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile.
2. La Fondazione deve tenere inoltre:
 - a. il libro dei Fondatori, dei Fondatori successivi, dei Sostenitori e dei Promotori;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio generale;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Consulta della Fondazione;
 - e. il libro delle determinazioni dell'Organo di controllo.
3. Nel libro dei Fondatori, dei Fondatori successivi, dei Sostenitori e dei Promotori sono annotati l'ammissione, l'esclusione e il recesso di Fondatori, Fondatori successivi, Sostenitori e Promotori nonché i contributi dei Fondatori e dei Fondatori successivi destinati al Fondo Fondatori.
4. I Fondatori, anche successivi, hanno il diritto di esaminare tutti i libri sociali salvo quello dell'Organo di controllo. I Sostenitori e i Promotori hanno il diritto di esaminare i libri indicati nelle lettere a) e d).

TITOLO IV

Fondatori, Sostenitori, Promotori

Art. 9

(Fondatori. Fondatori successivi. Sostenitori. Promotori)

1. Possono contribuire alla realizzazione delle attività della Fondazione in qualità di Fondatori, anche successivi, di Sostenitori o infine di Promotori le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, che condividono le finalità della Fondazione.

2. I **Fondatori** sono i soggetti privati che risultano indicati come tali nella Delibera di Trasformazione.
3. I **Fondatori successivi** sono i soggetti privati che operano a livello nazionale nei campi di interesse della Fondazione e che, rispondendo alla sollecitazione dei Fondatori, contribuiscono al patrimonio della Fondazione secondo quanto previsto nel successivo art. 11, commi 1 e 2.
4. I **Sostenitori** sono coloro che, usufruendo dell'attività della Fondazione e contribuendo con continuità alle attività di quest'ultima, concorrono alle sue entrate di gestione secondo quanto previsto nel successivo art. 11, comma 3.
5. I **Promotori** sono le amministrazioni pubbliche ricomprese fra i "soci fondatori" dell'Associazione Remade in Italy nonché i soggetti sia pubblici sia privati che, esercitando funzioni od operando nei campi di interesse della Fondazione oppure svolgendo rilevanti e meritorie attività in settori direttamente o indirettamente collegati alle attività svolte o sostenute dalla Fondazione, possono utilmente contribuire all'attività della Fondazione.

Art. 10

(Domanda di partecipazione)

1. Chi intende contribuire economicamente alla Fondazione come Fondatore successivo o Sostenitore o chi si propone di divenire Promotore deve presentare domanda scritta al Presidente della Fondazione, specificando la categoria indicata nell'art. 9 della quale desidera far parte.
2. Nella domanda il candidato deve assumersi gli obblighi economici previsti dal successivo art. 11 per la categoria di appartenenza e dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Fondazione, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
3. Sulla domanda dei Fondatori successivi, dei Sostenitori e dei Promotori decide sulla base di quanto previsto dall'art. 9 il Consiglio generale o l'unico Fondatore.
4. Il Presidente della Fondazione dà comunicazione scritta dell'esito della domanda ai richiedenti entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 11

(Obblighi economici dei Fondatori, dei Fondatori successivi e dei Sostenitori)

1. I Fondatori e i Fondatori successivi partecipano al patrimonio della Fondazione con un contributo destinato al Fondo Fondatori di cui al precedente art. 4, comma 4, lett. b), non inferiore a euro 100.000. Almeno la metà del contributo deve essere versata alla Fondazione al momento dell'accettazione della domanda di partecipazione, mentre la restante parte è versata successivamente in una o più soluzioni, su semplice richiesta del Comitato esecutivo. I Fondatori e i Fondatori successivi possono procedere a ulteriori contribuzioni previa deliberazione del Consiglio generale.
2. I Fondatori e i Fondatori successivi sono tenuti inoltre a concorrere alle entrate di gestione previste dall'art. 5 con un contributo annuale in conto esercizio eventualmente determinato dal Comitato esecutivo in misura per ciascun fondatore non superiore, salvo consenso scritto dell'interessato, a un terzo del contributo con il quale partecipa al Fondo patrimoniale. Nel corso dell'esercizio il Comitato esecutivo può deliberare per la realizzazione di iniziative di urgente e significativo rilievo il versamento di contributi straordinari in misura per ciascun fondatore non superiore all'importo del proprio ultimo contributo annuale.
3. I Sostenitori concorrono alle entrate di gestione previste dall'art. 5 con un contributo annuale in conto esercizio, anche differenziato tra loro tenuto conto del coinvolgimento di ognuno nelle attività della Fondazione, eventualmente determinato dal Comitato esecutivo in misura non superiore all'importo massimo determinato per i Fondatori ai sensi del precedente comma 2.

Art. 12

(Recesso. Esclusione)

1. Il recesso dei Fondatori, dei Fondatori successivi, dei Sostenitori e dei Promotori è sempre consentito, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Fondazione con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
2. Il recesso ha effetto alla data della chiusura dell'esercizio in cui è stato esercitato; se il recesso è stato comunicato senza rispettare il termine indicato nel precedente comma è dovuto dal recedente anche il contributo in conto esercizio dell'anno successivo.

3. Qualora vi sia un unico Fondatore e questo non intenda più far parte della Fondazione quest'ultima si estingue e viene messa in liquidazione.
4. Il Consiglio generale può escludere il Fondatore successivo, il Sostenitore o il Promotore che:
 - a) non abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti;
 - b) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Fondazione o atti comunque gravemente contrastanti con gli interessi della Fondazione.
5. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Fondatore successivo, al Sostenitore o al Promotore, entro 30 giorni, dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Titolo V

Organizzazione interna

Art. 13 (*Organi*)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente e il Vice presidente;
 - b) l'unico Fondatore oppure, in presenza di più Fondatori, anche successivi, il Consiglio generale;
 - c) il Comitato esecutivo;
 - d) la Consulta della Fondazione;
 - e) il Segretario generale, se nominato;
 - f) il Comitato scientifico, se istituito;
 - g) l'Organo di controllo.
2. Coloro che assumono la carica di Presidente e di Vice presidente, i componenti del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico e il Segretario generale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dall'art. 22. L'Organo di controllo deve possedere i requisiti indicati dall'art. 21.

Art. 14

(Presidente. Vice presidente)

1. Il Presidente è nominato dall'unico Fondatore o, se istituito, dal Consiglio generale nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del d. lgs n. 112/2017.
2. Il Vice presidente è nominato dai Sostenitori a maggioranza. Qualora la nomina da parte dei Sostenitori non pervenga alla Fondazione mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima della data stabilita per procedere alla nomina del Presidente e (o) del Comitato esecutivo da parte dell'unico Fondatore o, se istituito, del Consiglio generale, il Vice presidente è nominato dall'unico Fondatore ovvero dal Consiglio generale.
3. Il Presidente e il Vice presidente durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
4. Il Presidente:
 - a) accerta che si operi in conformità agli interessi della Fondazione;
 - b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'unico Fondatore ovvero, se istituito, dal Consiglio generale nonché dal Comitato esecutivo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio generale;
 - d) convoca e presiede il Comitato esecutivo;
 - e) convoca, su delibera del Comitato esecutivo, e presiede la Consulta della Fondazione;
 - f) conferisce, previa deliberazione del Comitato esecutivo, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;
 - g) esercita gli altri poteri attribuitigli dal presente statuto.
5. Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.
6. In caso di impedimento del Presidente, ovvero qualora il Presidente non sia stato nominato, i poteri, anche di rappresentanza, attribuiti dal presente statuto al Presidente spettano al Vice presidente.

Art. 15
(Il Consiglio generale)

1. Il Consiglio generale è composto dai Fondatori e dai Fondatori successivi, che vi partecipano con un proprio rappresentante. Alle riunioni del Consiglio generale partecipa senza diritto di voto il Segretario generale, qualora nominato.
2. Il Consiglio generale:
 - a) stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dello scopo e le direttive generali di azione della Fondazione; decide le linee di intervento della Fondazione;
 - b) nomina il Presidente nonché, nel caso previsto dall'art. 14, comma 2, il Vice presidente della Fondazione e li revoca; determina l'eventuale compenso del Presidente autonomamente da quello degli altri componenti del Comitato esecutivo e anche qualora non deliberi un compenso per questi ultimi;
 - c) stabilisce il numero dei componenti del Comitato esecutivo e li nomina e revoca, determinandone l'eventuale compenso, ai sensi dell'art. 16, comma 1;
 - d) può nominare e revocare un Segretario generale determinandone l'eventuale compenso;
 - e) può nominare e revocare i componenti del Comitato scientifico determinandone l'eventuale compenso;
 - f) nomina e revoca per giusta causa l'Organo di controllo a norma dell'art. 21 e ne stabilisce il compenso;
 - g) delibera sulla domanda di partecipazione dei Fondatori successivi, dei Sostenitori e dei Promotori secondo le previsioni dell'art. 10, comma 3, nonché sulle eventuali ulteriori contribuzioni dei Fondatori e dei Fondatori successivi ai sensi dell'art. 11, comma 1;
 - h) delibera sull'esclusione dei Fondatori successivi, dei Sostenitori e dei Promotori secondo le previsioni dell'art. 12, commi 3 e 4;
 - i) approva il bilancio d'esercizio e destina gli eventuali utili e avanzi di gestione ai sensi dell'art. 6, comma 4; approva il bilancio sociale;
 - j) approva l'eventuale regolamento interno;
 - k) approva le modifiche dello statuto;
 - l) delibera su trasformazione, fusione e scissione e, accertata la sussistenza di una causa di estinzione, delibera sulla liquidazione

della Fondazione ai sensi dell'art. 24, salva la causa di estinzione prevista dall'art. 12, comma 3, che opera automaticamente.

3. Il Consiglio generale è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo in Italia dal Presidente ogni qual volta sia necessario o opportuno per l'assunzione delle decisioni sopra indicate nonché quando ne facciano richiesta uno o più Fondatori, anche successivi, che rappresentino almeno il venti per cento dei voti nel Consiglio determinati ai sensi del successivo comma 5 e la richiesta contenga gli argomenti da trattare e, in ogni caso, una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 6, comma 2. La convocazione, fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Le riunioni sono valide anche senza il rispetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Fondatori e tutti i Fondatori successivi nonché l'intero Comitato esecutivo e l'Organo di controllo.
4. Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in caso di assenza anche di questi, dalla persona nominata dagli intervenuti.
5. Il Consiglio generale può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto indicato nel successivo art. 18.
6. Ciascun Fondatore e Fondatore successivo dispone di un numero di voti proporzionale al valore del suo contributo al Fondo Fondatori di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), rispetto al valore complessivo dei contributi a questo versati dai Fondatori e dai Fondatori successivi.
7. Le deliberazioni del Consiglio generale sono assunte con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Fondatori, anche successivi, ai sensi del precedente comma, salvo quelle previste nel comma 2, lett. g), h), k), l), per assumere le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti determinati ai sensi del precedente comma 6.
8. Alle riunioni del Consiglio generale possono partecipare senza diritto di voto, su convocazione del Presidente anche sulla base di una loro richiesta motivata che indichi le questioni all'ordine del giorno che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro o sulla qualità e l'innovazione dei servizi della Fondazione dei quali fruiscono, eventuali lavoratori, utenti e altre persone esterne all'organo o alla Fondazione in grado di contribuire alla discussione.
8. Il verbale della riunione del Consiglio generale è redatto dal Segretario generale qualora nominato o da un consigliere incaricato dal Presidente.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e da chi lo ha redatto.

9. È ammessa la delega soltanto in favore di altri componenti del Consiglio. Ciascun Fondatore, anche successivo, non può rappresentare più di un altro Fondatore, anche successivo.
10. Qualora il Consiglio generale non sia istituito, le competenze indicate nel precedente comma 2 sono attribuite all'unico Fondatore anche se altre disposizioni del presente statuto non lo prevedono espressamente. Il Fondatore procede all'approvazione del bilancio entro il termine indicato nel precedente art. 6, comma 2.

Art. 16

(Il Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice presidente e da un terzo componente nominato dall'unico Fondatore o, se istituito, dal Consiglio generale; il Consiglio generale o l'unico Fondatore può elevare il numero dei componenti a cinque e, in tal caso, ne nomina altri due. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa senza diritto di voto il Segretario generale, qualora nominato.
2. Il Comitato esecutivo esercita tutti i poteri di amministrazione e gestione che non siano attribuiti dal presente statuto ad altri organi della Fondazione. In particolare, spetta al Comitato esecutivo:
 - a) attuare le linee di azione e di intervento determinate dall'unico Fondatore o, se istituito, dal Consiglio generale, nel rispetto degli indirizzi da quest'ultimo stabiliti per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
 - c) redigere il progetto del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale e curarne la presentazione all'unico Fondatore o, se istituito, al Consiglio generale per l'approvazione;
 - d) deliberare la convocazione della Consulta da parte del Presidente della Fondazione;
 - e) determinare la misura dei contributi in conto esercizio ordinari e straordinari nel rispetto delle previsioni dell'art. 11;
 - f) nominare collaboratori e consulenti la cui attività risulti necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi statuari della Fondazione;
 - g) assumere il personale dipendente della Fondazione e determinarne la retribuzione, su proposta del Segretario generale qualora nominato;

- h) richiedere alla Consulta della Fondazione un parere non vincolante sulle proposte di modifica dello statuto o di trasformazione o liquidazione della Fondazione nonché sul testo iniziale e sulle modifiche dell'eventuale regolamento interno;
 - i) deliberare l'apertura di uffici di rappresentanza o amministrativi e di delegazioni sia in Italia, sia all'estero;
 - j) deliberare ogni altro atto di amministrazione o gestione.
3. Il Comitato esecutivo può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti nominati dai Fondatori, anche successivi. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nelle lettere b), c), d), e), h), i) del precedente comma 2.
 4. Il Comitato esecutivo è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo in Italia dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti e comunque almeno ogni semestre. La convocazione, fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Le riunioni sono valide anche senza il rispetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti l'intero Comitato esecutivo e l'Organo di controllo.
 5. Il Comitato esecutivo può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del successivo art. 18.
 6. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.
 7. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in caso di assenza anche di questi, dalla persona nominata dagli intervenuti.
 8. Qualora non sia istituito il Consiglio generale, alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare senza diritto di voto, su convocazione del Presidente anche sulla base di una loro richiesta motivata che indichi le questioni all'ordine del giorno che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro o sulla qualità e l'innovazione migliorativa dei servizi della Fondazione dei quali fruiscono, eventuali lavoratori, utenti e altre persone esterne all'organo o alla Fondazione in grado di contribuire alla discussione.

9. Il verbale della riunione del Comitato esecutivo è redatto dal Segretario generale qualora nominato o da un componente incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e da chi lo ha redatto.
10. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
11. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
12. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente o il Vice presidente, l'unico Fondatore o il Consiglio generale e i Sostenitori secondo le rispettive competenze si attivano immediatamente per provvedere alle nuove nomine.
13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti diversi da quelli indicati nel precedente comma 12, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza di tali componenti sia nominata dal Consiglio generale o dall'unico Fondatore. I componenti così nominati restano in carica fino alla decisione dell'unico Fondatore o alla deliberazione del Consiglio generale assunta nella prima riunione successiva alla nomina per cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei componenti diversi da quelli indicati nel precedente comma 12, quelli rimasti in carica devono convocare il Consiglio generale o informare l'unico Fondatore perché provveda alla sostituzione di quelli mancanti.
14. I componenti del Comitato esecutivo nominati dal Consiglio generale o dall'unico Fondatore ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
15. La rinuncia alla carica di componente del Comitato esecutivo ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Comitato esecutivo si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi componenti.
16. La cessazione dei componenti del Comitato esecutivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato esecutivo è stato ricostituito.
17. Ai componenti il Comitato esecutivo spetta il compenso eventualmente stabilito con decisione del Consiglio generale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 3. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 17

(La Consulta della Fondazione)

1. La Consulta della Fondazione è costituita dai Fondatori, anche successivi, dai Sostenitori e dai Promotori. Partecipa alle riunioni anche il Segretario generale, qualora nominato, senza diritto di voto.
2. Nella Consulta della Fondazione ciascuno ha diritto a un voto.
3. La Consulta è convocata presso la sede della Fondazione, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente della Fondazione su delibera del Comitato esecutivo almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 6, comma 2 oppure su richiesta avanzata da almeno un terzo dell'insieme dei Fondatori, anche successivi, dei Sostenitori e dei Promotori e contenente gli argomenti da trattare. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione.
4. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo stabiliti per la riunione.
5. La Consulta è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in caso di assenza anche di questi, dalla persona nominata dagli intervenuti.
6. La riunione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto indicato nel successivo art. 18.
7. È ammessa la delega soltanto ad altri Fondatori, anche successivi, Sostenitori o Promotori. Nessuno può rappresentare più di altri due componenti della Consulta.
8. Delle riunioni della Consulta deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario generale qualora nominato, o in mancanza di quest'ultimo, da un segretario nominato dal Presidente.
9. La Consulta:
 - in occasione della riunione annuale prevista nel precedente comma 3 esprime le sue valutazioni sulle attività compiute dalla Fondazione nell'esercizio precedente e sui suoi eventuali sviluppi futuri;
 - può sottoporre all'unico Fondatore o, se istituito, al Consiglio generale nonché al Comitato esecutivo proposte relative a progetti e iniziative della Fondazione;
 - esprime proprie valutazioni sugli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Comitato esecutivo.

10. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori, anche successivi, e della maggioranza dei Sostenitori e Promotori presenti o rappresentati nella Consulta.

Art. 18

(Mezzi di telecomunicazione)

1. Le riunioni del Consiglio generale, del Comitato esecutivo e della Consulta della Fondazione possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, salvo che non sia consentito dalla legge. Si applicano le previsioni del comma 2 in quanto compatibili. In tal caso, nell'avviso di convocazione è indicato che la riunione si terrà solo mediante mezzi di telecomunicazione e il luogo della convocazione è quello nel quale è presente il soggetto verbalizzante.
2. Nel caso di convocazione in presenza delle riunioni del Consiglio generale, del Comitato esecutivo e della Consulta della Fondazione la partecipazione è sempre ammessa anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:
 - che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità;
 - che nel luogo di convocazione sia presente almeno il soggetto verbalizzante;
 - che sia consentito al Presidente della Fondazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19

(Il Segretario generale)

1. Il Segretario generale può essere nominato dall'unico Fondatore o, se istituito, dal Consiglio generale, dura in carica tre esercizi e scade alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.
2. Il Segretario generale:
 - a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio generale, del

- Comitato esecutivo e della Consulta della Fondazione;
- b) coopera con il Presidente e con il Vice presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo;
 - c) propone l'assunzione del personale dipendente;
 - d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei libri e dei verbali delle adunanze del Consiglio generale, del Comitato esecutivo e della Consulta della Fondazione;
 - e) dirige il personale della Fondazione;
 - f) ha la gestione corrente dei rapporti con le banche e gli enti finanziari e amministrativi;
 - g) firma la corrispondenza della Fondazione e gli atti inerenti alle funzioni indicate nelle precedenti lettere, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche procure per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni;
 - h) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dal Presidente, dal Consiglio generale o dal Comitato esecutivo.
3. Al Segretario generale spetta il compenso eventualmente stabilito con decisione del Consiglio generale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 3. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Qualora il Segretario generale sia un lavoratore dipendente della Fondazione il relativo trattamento economico è determinato in conformità all'art. 13 del d. lgs n. 112/2017.

Art. 20

(Il Comitato scientifico)

- 1. Il Consiglio generale o l'unico Fondatore può istituire il Comitato scientifico.
- 2. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici componenti nominati dall'unico Fondatore o dal Consiglio generale, dopo averne determinato l'esatto numero.
- 3. Possono essere nominati componenti del Comitato scientifico:
 - a. studiosi e operatori di riconosciuto valore ed esperienza per aver svolto attività in settori direttamente o indirettamente collegati alle attività svolte o sostenute dalla Fondazione;
 - b. enti pubblici e privati che si sono distinti per le attività realizzate in Italia o all'estero nei settori sopra indicati. Ciascuno degli enti esercita le funzioni connesse alla partecipazione al Comitato scientifico attraverso una persona fisica da esso designata quale

rappresentante permanente, avente gli stessi requisiti di cui alla lett. a.

4. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti sono rieleggibili.
5. I componenti del Comitato scientifico nominano il Presidente del Comitato, il quale tiene i rapporti tra il Comitato scientifico e gli altri organi della Fondazione.
6. Il Comitato scientifico è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo in Italia dal Presidente del Comitato ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno ogni anno. La convocazione, fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno 8 giorni prima della riunione.
7. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza, dalla persona nominata dagli intervenuti.
8. Il Comitato scientifico è l'organo consultivo della Fondazione per la realizzazione e il coordinamento delle sue attività connesse allo studio e alla ricerca scientifica e tecnica ed è garante dell'obiettività scientifica e della correttezza dei metodi di ricerca e di studio delle attività sostenute dalla Fondazione.
9. Il Comitato scientifico è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente del Comitato scientifico.
10. Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale qualora nominato, l'unico Fondatore, i componenti del Consiglio generale e del Comitato esecutivo, nonché, su invito del Presidente del Comitato scientifico, studiosi e operatori esterni alla Fondazione che, per la loro esperienza o formazione, sono in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell'ordine del giorno della riunione.
11. Si applica l'art. 18.
12. Ai componenti del Comitato scientifico spetta l'eventuale compenso stabilito con decisione del Consiglio generale nel rispetto dell'art. 7,

comma 3. Spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 21

(L'Organo di controllo)

1. Il Sindaco è l'organo di controllo monocratico ed è nominato dal Consiglio generale o dall'unico Fondatore.
2. Il Sindaco è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e deve possedere i requisiti indicati nell'art. 2399.
3. Il Sindaco esercita:
 - a) la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - b) il monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione. Il Sindaco attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle disposizioni normative di riferimento. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco;
 - c) la revisione legale dei conti.
4. Il Sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data del Consiglio generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. È rieleggibile.
5. Il Sindaco assiste alle riunioni del Consiglio generale e a quelle del Comitato esecutivo. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere al Comitato esecutivo tutte le informazioni e i chiarimenti che considera opportuni per lo svolgimento delle sue funzioni, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
6. Le determinazioni del Sindaco e gli esiti delle sue attività di controllo sono riportate nel libro indicato nell'art. 8, comma 2, lett. e.

Art. 22

(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico)

1. Il Presidente, il Vice presidente, gli altri componenti del Comitato esecutivo ed i componenti del Comitato scientifico devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i revisori legali dei conti dalla

normativa primaria e secondaria vigente.

2. Possono assumere la carica di Presidente, di Vice presidente e di componente del Comitato esecutivo gli iscritti in albi professionali e coloro che per almeno due anni hanno svolto incarichi di amministrazione e di direzione oppure hanno esercitato funzioni apicali, anche non direttive, in società o enti imprenditoriali o del terzo settore nonché i professori universitari di materie economiche, giuridiche e sociali.
3. Non possono assumere la carica di Presidente, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, e di componente del Comitato esecutivo diverso dal Vice presidente coloro che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico siano stati legati da rapporti di natura patrimoniale o professionale con soggetti in favore dei quali la Fondazione ha svolto negli ultimi cinque anni attività rientranti nell'art. 3, comma 2, lett. c) oppure con soggetti che hanno interessi confliggenti con quelli della Fondazione. Non possono assumere la carica di Vice presidente coloro che nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico siano stati legati da rapporti di natura patrimoniale o professionale con la Fondazione che ne compromettano l'indipendenza.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23

(Regolamento interno)

1. Il Consiglio generale può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Fondazione. Il regolamento può prevedere altresì ulteriori forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del d. lgs n. 112/2017.

Art. 24

(Estinzione e messa in liquidazione)

1. La Fondazione si estingue nel caso previsto nell'art. 12, comma 3, e nei casi previsti dalla legge.

2. Qualora la Fondazione si estingua, il Consiglio generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Il patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività è devoluto con decisione assunta dal Consiglio generale nel rispetto dell'art. 12, comma 5, del d. lgs n. 112/2017 a un ente del terzo settore avente finalità analoghe a quelle della Fondazione operante da almeno tre anni.
4. La previsione del precedente comma 3 si applica anche in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.

Art. 25

(Rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e, in quanto compatibili con queste ultime, alle previsioni del Codice del terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di fondazioni.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. I soci fondatori dell'Associazione Remade in Italy al tempo della Trasformazione diventano Fondatori per loro espressa volontà, manifestata per iscritto entro i 7 giorni antecedenti l'Assemblea convocata per decidere la trasformazione, e fatto salvo il versamento del contributo previsto dall'art. 11, comma 1, al più tardi in occasione della stessa Assemblea. In mancanza sono di diritto Sostenitori o, nel caso di amministrazioni pubbliche, Promotori salvo che per loro scelta espressa per iscritto non risultino indicati come tali nella Delibera di Trasformazione.
2. I soci sostenitori e i soci ordinari dell'Associazione Remade in Italy al tempo della Trasformazione sono di diritto Sostenitori o, nel caso di amministrazioni pubbliche, Promotori salvo che per loro scelta espressa per iscritto non risultino indicati come tali nella Delibera di Trasformazione.
3. Per i primi tre esercizi dalla Trasformazione:
 - a) il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice presidente e da un terzo componente nominati nella Delibera di Trasformazione;
 - b) il Sindaco è nominato nella Delibera di Trasformazione.